

SEMINARIO ASSALZOO
Bologna 3 MAGGIO 2017



Etichettatura e Sicurezza dei mangimi:

Analisi del Decreto Legislativo n. 26/2017


Dr.ssa Laura Contu
Ministero della Salute
DG Sanità Animale e Farmaci veterinari, ufficio 7

Articolo 31

Sanzioni

Reg.(CE) 767/09

- Gli SM stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate.
- **efficaci, proporzionate e dissuasive.**
- Gli SM notificano alla CE entro il 1 settembre 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.



D.lgs. 223/2003 e 80/2000
(controlli
ufficiali/importazione)

D.lgs. 190/2006 (reg.(CE)
178/2002-rintracciabilità)

D.lgs. 45/1997 (mangimi
dietetici)

D.lgs. 149/2004 (sostanze
indesiderabili)

**Legge 281/63 + Legge 4 del
3 febbraio 2011
(preparazione e
commercio dei mangimi)**

D.lgs. 70/2005 (OGM)

D.lgs. 90/93 (mangimi
medicati)

D.lgs. 142/2009 (reg.(CE)
183/2005-Igiene dei mangimi)

Tempistiche dell' ITER legislativo

23 Marzo 2015 – Riunione presso il Ministero della Salute

- MiPAAF (ICQRF)
- Associazioni di categoria del settore mangimi
- NAS
- MISE

1. **Prima bozza concordata**

2. 8 luglio 2015: trasmissione all'ufficio legislativo del Min Salute per l'invio ai Ministeri proponente e concertanti;
3. 2 Riunioni tecniche presso la PCM- Dipartimento politiche europee;
4. Acquisizione dei pareri favorevoli dei MAE, MG, MS, MISE,MEF, MIPAAF e Dipartimento per gli affari regionali (giugno-luglio 2016);
5. Pre-Consiglio luglio 2016;
6. **Approvazione CSR 10/11/2016;**
7. **Approvazione definitiva CDM dello scorso 27 gennaio.**

Disciplina sanzionatoria

Decreto Legislativo n. 26 del 3 febbraio 2017

GURI n.64 del 17 Marzo 2017

DISCIPLINA SANZIONATORIA

PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009

SULL'IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL'USO DEI MANGIMI

Entrato in vigore il 1 aprile 2017

22 articoli

Applicabilità

Il decreto **attua l'art.31** del Regolamento.

- Non può prevedere sanzioni per condotte non previste nel regolamento;
- Deve restare strettamente connesso al testo del regolamento.

Applicabilità

A seconda della condotta:

La sanzione può essere elevata :

- nei confronti dell'**operatore del settore dei mangimi** (OSM)
- nei confronti del **responsabile dell'etichettatura** (RE)

E può essere applicabile a:

- materie prime /mangimi composti
- «**mangimi**» così come definiti dal reg(CE) 178/2002

D.lgs.26/2017

Articolo 1: Campo di applicazione



1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria, ~~relativamente alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti~~, per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi,

Testo modificato in sede di CSR, perché era una limitazione del campo di applicazione del regolamento 767, che si applica:

«immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione...»

Mangimi

«**mangime**» (o «alimento per animali»), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;



Applicabilità

Le sanzioni che fanno riferimento generico ai «**mangimi**» possono essere elevate anche in caso di **additivi e premiscele**.

- **Articolo 3:** Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione
- **Articolo 4:** Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi
- **Articolo 5:** Violazioni riguardanti restrizioni e divieti
- **Articolo 8, par 1 e 2:** Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione
- **Articolo 9:** Violazioni riguardanti le responsabilità
- **Articolo 11:** Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura
- **Articolo 13:** Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

Il Regolamento 767/09 prevede in tutto il suo testo l'uso della parola mangimi o «materie prime e mangimi composti» in maniera molto precisa.

La Legge 281/63

La **legge 281/63** prevede un quadro sanzionatorio in molti casi sovrapponibile con quello previsto dal nuovo decreto, ma **NON viene abrogata** dal decreto sanzionatorio 26/2017.

- È necessaria per dare la possibilità di sanzionare condotte per cui il regolamento considera **solo materie prime e mangimi composti**.
- È necessaria per sanzionare l'immissione e uso in alimentazione animale di **materiali vietati** ma non contenuti nell' allegato III del reg 767/09.

Allegato III

Materiali soggetti a restrizioni o vietati

- Feci, urine e il contenuto separato del tubo digerente
- Pelli trattate con sostanze concianti
- Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali trattati dopo la raccolta, con prodotti fitofarmaceutici
- Legno, compresa la segatura o materiali derivati, trattato con prodotti di preservazione del legno
- Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali
- Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici
- Imballaggi e parti d'imballaggio dal settore agroalimentare.
- Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.
- ***PAT di ruminante in mangimi per animali da reddito***

Applicabilità!!

...Quindi in caso di condotte relative a mangimi composti e materie prime si applicherà il D.lgs. 26/2017 poiché norma **più specifica e recente**, mentre per le condotte non previste dal regolamento potrà essere ancora applicata la legge 281/63.

Sanzionatorio del Reg.(CE) 1831/2003 in preparazione

D.lgs.26/2017

Articolo 2: Autorità competente

Sono **AC** per l'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni le strutture competenti del:(secondo gli ambiti di rispettiva competenza)

1. Ministero della Salute (compresi **PIF, UVAC** e NAS)
2. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
3. Ministero dello Sviluppo Economico
4. Regioni/PA
5. Aziende Unità Sanitarie Locali.

Legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, applicabile nelle disposizioni compatibili. (es. Pagamento in misura ridotta)

Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 4 *Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione*

1. I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente:

- a) se sono **sicuri**;
- b) **se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali.**

Le condizioni di cui all'articolo 15 del Reg. (CE) n. 178/2002 si applicano, *mutatis mutandis*, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi:

- a) siano **sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile**;

3. I mangimi sono **conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici** di cui all'allegato I al presente regolamento

Allegato I

Disposizioni tecniche relative a impurità, mangimi da allattamento, materie prime per mangimi utilizzate come denaturanti o leganti, contenuto in ceneri e tenore di umidità di cui all'articolo 4.

1. Sicurezza/**OSM**/tutti i mangimi/sanzione da euro **1.500** a euro **15.000**;

2. Qualità sana, leale e mercantile/**OSM**/tutti i mangimi/ sanzione da euro **1.000** a euro **6.000**.

3. impurità e altri determinanti chimici (all.I)/**OSM**/ mangimi in allegato I/sanzione da euro **150** a euro **1.000**.

4. impurità e altri determinanti chimici (all.I)/**tenore in ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg /OSM/** sanzione da euro **500** a euro **3.000**.

Articolo 4

Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 5

Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi

...

2. La persona responsabile dell'etichettatura fornisce alle **autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi** che tale persona immette sul mercato. Ciò consente di verificare l'esattezza delle informazioni fornite con l'etichettatura, comprese le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti.

- Per il RE
- Tutti i mangimi
- Sanzione da euro **1000** a euro **6.000**

Articolo 5

Violazioni riguardanti restrizioni e divieti

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 6

Restrizioni e divieti

1. I mangimi non contengono o non sono costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono **soggetti a restrizioni o vietati**. L'elenco di tali materiali figura nell'**allegato III**.

All. III

Elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati a norma dell'articolo 6

Tutti i mangimi

OSM che immette in commercio o utilizza
(compreso l'allevatore)

sanzione da euro 5000 a euro 30.000.

Imballaggi



Articolo 6

Violazioni riguardanti il tenore di additivi

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 8 *Tenore di additivi*

1. Fatte salve le condizioni d'uso previste dallo specifico atto giuridico che autorizza un additivo per mangimi, **le materie prime per mangimi e i mangimi complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori** alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre **cinque volte** superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

2. Il livello di cento volte la **concentrazione massima** autorizzata nei mangimi completi può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale del relativo uso previsto ai sensi dell'articolo 10. Le condizioni d'uso di tali mangimi sono ulteriormente specificate nell'elenco degli usi previsti. Gli stabilimenti sotto il controllo di un produttore di tali mangimi che utilizza additivi per mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 183/2005 devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, punto 1, lettera b), di tale regolamento.

- Per l'OSM
- Materie Prime e MC
- Sanzione da euro **1000** a euro **10000** (coccidiostatici e istomonostatici)
- Sanzione da euro **1000** a euro **6000** (altri additivi)

salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento.

Articolo 7

Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 9

Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il **loro uso previsto figura nell'elenco degli usi previsti definito in conformità dell'articolo 10 e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali** per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.

Per l'OSM

Mangimi definiti «dietetici»

Sanzione da euro **500** a euro **3.000**

Direttiva 2008/38

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica ⁽¹⁾	Bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none">— Fonti proteiche— Calcio— Fosforo— Potassio— Sodio— Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi ⁽²⁾	Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare: «Deve essere sempre disponibile dell'acqua.»

Articolo 8 (1)

Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 11

Principi per l'etichettatura e la presentazione

1. L'etichettatura e la presentazione dei mangimi **non inducono l'utilizzatore in errore**, in particolare:

a) riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati;

b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi **possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili** posseggano queste stesse caratteristiche

Etichettatura ingannevole

Per il RE

Tutti i mangimi

Sanzione a euro **3000** a euro **12000**

**SOLO CON ADDITIVI
AUTORIZZATI NELLA CE**

Aumenta la capacità polmonare favorendo l'attività agonistica

**HUMAN GRADE
ENSURES:**

- QUALITY
- PURITY
- SAFETY



Articolo 8 (2)

Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 11....

2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati **sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati** conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, sono **corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie** di etichettatura prescritte dal presente regolamento.

3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una **tecnica di comunicazione a distanza** di cui all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, le **indicazioni obbligatorie di etichettatura** imposte dal presente regolamento, eccettuate le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere b), d) ed e), e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c) o all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), **figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza**. Le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere b), d) ed e), e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), sono fornite al più tardi al momento della consegna del mangime.

Per l' OSM

MP e MC

Sanzione a euro **1000 a 6000**

Articolo 8 (3)

Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 11

...

5. I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra i valori riguardanti la **composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto dichiarati sull'etichettatura e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali**

conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell'elenco di cui all'**allegato IV** del presente regolamento.

Allegato IV

Tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all'articolo 11, paragrafo 5

Parte A *Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII*

Parte B *Tolleranze per additivi per mangimi etichettati conformemente agli allegati I, V, VI e VII*

Per l'OSM

MP e MC

- Sanzione a euro **500** a **3000** per i componenti analitici Parte A
- Sanzione da euro **1000** a **6000** per gli additivi Parte B

Sanzioni non duplicabili

Articolo 9

Violazioni riguardanti la responsabilità

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 12 Responsabilità

...

4. Gli operatori del settore dei mangimi **responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l'etichettatura** devono agire con la debita attenzione per contribuire a **garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto**, in particolare **evitando di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere**, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, **la non conformità a tali prescrizioni.**

5. **Nell'ambito delle aziende sotto il loro controllo** gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le **indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera filiera alimentare**, affinché l'utilizzatore finale del mangime possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento.

Per l'OSM

Tutti i mangimi
sanzione da euro **1000** a euro **6000**.

Per l'OSM

Tutti i mangimi
sanzione da euro **500** a euro **3000**.

Articolo 10 (1)

Violazioni riguardanti le allegazioni

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 13 *Allegazioni*

1. L'etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'allegazione è **oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l'utilizzatore dei mangimi**;
- b) la **persona responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'autorità competente, una prova scientifica dell'allegazione**, mediante riferimento ai dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa **disponibile al momento dell'immissione sul mercato del prodotto.**

Per il RE

MP e MC

sanzione da euro **1000** a euro **6000**.

Fatta salva la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 10 (2)

Violazioni riguardanti le allegazioni

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 13 *Allegazioni*

...

3. L'etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti **non comporta allegazioni** secondo le quali

a) i **mangimi prevengono, trattano o curano una malattia**, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato;

b) i **mangimi hanno un particolare fine nutrizionale**, come disposto nell'elenco degli usi previsti di cui all'articolo 9, **a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti**.

Per il RE

MP e MC

sanzione da euro **2000** a euro **12000**.

Qualche esempio

Agisce contro la verminosi Ascaridi Tenie (nel caso di verminosi già presente raddoppiare le dosi giornaliere)

HA UN'AZIONE DISINTOSSICANTE E ANTIREUMATICA

Mangime complementare indicato per cavalli con problemi causati da laminite

XXXXX è indicato quale **complemento** alle usuali terapie in caso di **infezione da Herpes Virus nei gatti (FHV-1)** di qualunque età. È consigliabile utilizzarlo, in associazione alle terapie specifiche, quanto più precocemente possibile nei gattini **affetti da infezione da Herpes Virus Felino** clinicamente manifesta. Può essere efficacemente utilizzato, da solo o in associazione alle terapie specifiche, anche **per ridurre gravità e frequenza delle forme ricorrenti o recidivanti....**

Gastrix può inoltre essere efficacemente utilizzato nei pazienti con gravi gastriti.....

MODALITA' D'USO

Somministrare come dose d'attacco 60ml 2 volte al giorno (mattina e sera) per i primi 30 giorni. ..



Integratore specifico per la prevenzione e il trattamento della laminite.

COCONUT OIL FOR DOGS



Coconut oil is made up of over 90% medium chain triglycerides (MCT's) which provide many of the benefits to your dog.

**JUST 1 TEASPOON PER DAY FOR
ALL OF THESE BENEFITS**

ALSO GREAT FOR HUMANS TOO!



These super awesome MCT's can do a lot for your dog, including:

- improve general skin/coat health
- clear up skin problems, infections and reduce allergies
- create a healthy, shiny coat and deodourize 'doggy' odours
- prevent and treat both fungal and bacterial infections
- disinfect cuts & insect bites
- reduce bad 'doggy' breath
- helps to control diabetes
- increases energy levels and mobility
- aids with arthritis or ligament problems

Articolo 11

Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 14

Presentazione delle indicazioni di etichettatura

1. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono riportate nella loro **totalità in un punto ben visibile** dell'imballaggio, del recipiente, dell'etichetta applicata o del documento di accompagnamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, **in modo evidente**, chiaramente **leggibile ed indelebile**, almeno nella **lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione** in cui il prodotto è commercializzato. **(deroghe art.21)**

2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente **identificabili e non sono oscurate da altre informazioni**. Sono in colori, in caratteri e di **dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni**; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza.

Per il RE

MP e MC

sanzione da euro **500** a euro **3000**.

Articolo 12

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 15: *Prescrizioni obbligatorie generali di etichettatura*

Art. 16 : *Prescrizioni obbligatorie specifiche di etichettatura delle materie prime*

Art. 17: *Prescrizioni obbligatorie specifiche di etichettatura dei mangimi composti*

Art. 18 : *Prescrizioni obbligatorie aggiuntive di etichettatura dei mangimi a particolari fini nutrizionali*

Art. 19 : *Prescrizioni obbligatorie aggiuntive di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia*

ALLEGATO II

Disposizioni generali etichettatura di cui all'art. 11, par. 4

ALLEGATO V

Dichiarazione obbligatoria per le materie prime per mangimi di cui all'art. 16, par. 1, lett. b) (All. II)

ALLEGATO VI

Indicazioni di etichettatura delle materie prime e dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti

ALLEGATO VII

Indicazioni di etichettatura delle materie prime e dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti

Per il RE

MP e MC

sanzione da euro 1000 a euro 6000.

Sanzioni non duplicabili

DATA DI SCADENZA/TMC

Per l'OSM

MP e MC

sanzione da euro 250 a euro 2500.

Il tipo di mangime

«MANGIME COMPLETO»
«MANGIME COMPLETO DA ALLATTAMENTO»,
«MANGIME COMPLEMENTARE»
«MANGIME MINERALE»
«MANGIME COMPLEMENTARE D'ALLATTAMENTO»

- «mangime composto» PET diversi da cani e gatti
- PET: Mangime= alimento

Altre specifiche: dietetico/PFN, medicato..

SUPPLEMENTO

INTEGRATORE

NUTRACEUTICO

LA SOLUZIONE PER..

COADIUVANTE

COMPLEMENTO
NUTRIZIONALE

REIDRATANTE



Articolo 13

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 20

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

1. Oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, **i mangimi non conformi** ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria di cui all'allegato VIII, **quali i materiali contaminati, devono riportare nell'etichettatura i requisiti stabiliti in detto allegato.**

2. ..

ALLEGATO VIII *Disposizioni specifiche in materia di etichettatura dei mangimi che non sono conformi ai requisiti di sicurezza e commercializzazione stabiliti dal diritto comunitario di cui all'articolo 20, paragrafo 1*

Per il RE

Per tutti i mangimi non conformi sanzione da euro **8000** a euro **30000**.

Articolo 14

Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 22

Etichettatura facoltativa

1. Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può comprendere anche **indicazioni a carattere facoltativo, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente regolamento.**

2. Ulteriori condizioni relative all'etichettatura facoltativa possono essere fornite nei codici comunitari di cui all'articolo 25.

Per il RE

MP e MC

sanzione di cui all'articolo 12,
comma 1 da euro **1000** a euro
6000.

Articolo 15

Violazioni riguardanti il confezionamento

Regolamento CE n. 767/2009

Articolo 23

Confezionamento

1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti possono essere commercializzati unicamente se confezionati **in imballaggi o recipienti sigillati**. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, **una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato**.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati **sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati**:
 - a) materie prime per mangimi;
 - b) mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;
 - c) consegne tra produttori di mangimi composti;
 - d) consegne di mangimi composti direttamente dal produttore all'utilizzatore finale;
 - e) consegne da parte di produttori di mangimi composti a ditte incaricate del confezionamento;
 - f) piccoli quantitativi di mangimi composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato; e
 - g) blocchi o rulli da leccare

Per l'OSM

MP e MC

sanzione da euro **1000** a euro **6000**.

Articolo 16

Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 24

Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

...

5. L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è **facoltativo**. **Tuttavia**, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni del catalogo.

Art. 11

Principi per la presentazione e l'etichettatura dei mangimi

1. L'etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l'utilizzatore in errore, in particolare:
...riguardo alla conformità dell'etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 24 e 25

Per il RE

MP e MC

sanzione da euro 150 a euro 1000.

Articolo 17

Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

Regolamento CE n. 767/2009

Art. 25

Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

...

4. L'uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è **facoltativo**. Tuttavia, l'utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull'etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.

Per il RE

MP e MC

sanzione da euro 300 a euro 1500.

Codici di BP di etichettatura

- **petfood** (FEDIAF);
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/index_en.htmEN
- **Animali produttori di alimenti** (FEFAC +COPACOGECA) :
http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-marketing/index_en.htm

Uso volontario

Raccomandazione del 14 Gennaio 2011

Articolo 18

Sanzioni accessorie

1. In **presenza di reiterate violazioni di cui** agli articoli 3, comma 1; articolo 5, comma 1; articolo 13, comma 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente l'adozione del **provvedimento di sospensione dell'attività da 3 a giorni a 3 mesi**.

Previste in materia di sicurezza e commercializzazione, restrizioni e divieti, etichettatura di mangimi non conformi

2. In **presenza di gravi violazioni di cui al comma 1**, l'autorità competente può disporre la **revoca della registrazione o del riconoscimento** effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 183/2005.

Articolo 19

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **l'articolo 6, comma 3 e l'articolo 7 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 sono abrogati.**

Articolo 20

Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 21

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale *(i proventi delle «nuove» sanzioni possono essere riassegnati alle Amministrazioni competenti per il rafforzamento dei controlli ufficiali)*

Articolo 22

Disposizioni finali

**Grazie per
l'attenzione**



" Nothing but veggies . . We gotta learn to read. "